

**CONVENZIONE TRA LE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI PARITARIE ED IL
COMUNE DI CURTAROLO ANNI SCOLASTICI 2019/2020 e 2020/2021
PER IL SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA**

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di novembre, in Curtarolo (Padova), nella residenza comunale, tra il **Comune di Curtarolo** - C.F. 80009430283, rappresentato dal responsabile dell'area II – Servizi alla Persona e Servizi Finanziari, dr. Giorgio Casonato, domiciliata per la carica presso la Sede Municipale, esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune medesimo, con riferimento a quanto approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 84 del 26.11.2019, e le locali Scuole dell'Infanzia non statali paritarie, così distinte:

- **Parrocchia della Purificazione Beata Vergine - S. Maria di Non**, che interviene nel presente atto a mezzo del Parroco don Leonildo Ragazzo, il quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della Scuola dell'Infanzia Paritaria "Santa Maria Goretti" sita in questo Comune in Via Santa Maria di Non, 75 (C.F. 92031580282 P.I. 03384200287)
- **Parrocchia S. Giuliana – Pieve**, che interviene nel presente atto a mezzo del Parroco don Lorenzo Donà, il quale dichiara in qualità di legale rappresentante della Scuola dell'Infanzia "Don E. Romanato" sita in questo Comune in Via P.B. Longo, 15 (C.F. 92031440289 P.I. 03392330282)

PREMESSO che:

L'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato il 28.06.2006 un protocollo d'intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell'Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali.

In particolare sono state ivi richiamate:

- le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (L. 28.3.2003 n. 53), le norme sulla parità scolastica (L. 10.3.2000 n. 62);
- il ruolo fondamentale delle scuole dell'infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino;
- la straordinaria diffusa presenza sull'intero territorio regionale delle scuole dell'infanzia paritarie promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni genitori e da altre istituzioni morali;
- le Leggi Regionali del Veneto n. 6 del 25.02.2005, art. 6, laddove è stabilito che spetta ai Comuni sostenere economicamente le scuole dell'infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico e n. 23 del 16.08.2007, art. 2, che prevede che i Comuni concedano contributi alle scuole dell'infanzia paritarie anche per i bambini non residenti;
- la funzione sussidiaria della scuola dell'infanzia paritaria in quanto assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;
- nella parte dispositiva il citato protocollo d'intesa ha altresì definito i principali contenuti del rapporto tra l'Ente Locale e la Scuola dell'Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione ed ha richiamato i principi di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità pedagogica, sulla trasparenza, sulla economicità e sulla partecipazione dei soggetti "portatori di interesse": famiglie, personale e il Comune interessato.

RILEVATO che:

- la Scuola dell'Infanzia "Santa Maria Goretti" è in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla Lg. 62/2000, prot. n. 488/4787 del 28.02.2001 e che, in relazione a ciò, è tenuta ad osservare la normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e programmi pedagogico didattici;
- la Scuola dell'Infanzia "Don E. Romanato" è in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla Lg. 62/2000, prot. n. 488/4786 del 28.02.2001 e che, in relazione a ciò, è tenuta ad osservare la normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e programmi pedagogico didattici;

- le suddette Scuole sono aperte a tutti i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Validità delle premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Servizio di Scuola dell'Infanzia: finalità e obiettivi.

Il Comune di Curtarolo intende favorire la promozione e il sostegno del servizio educativo e di assistenza all'infanzia svolto da molto tempo dalle locali Scuole Materne, riconoscendo alla stessa una fondamentale funzione sociale di interesse pubblico.

Le Parrocchie di Pieve e di Santa Maria di Non condividono tali finalità e si impegnano mediante le Scuole Materne ad osservare le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione scolastica, ferma restando la propria autonomia didattica ed organizzativa. In particolare si impegnano a:

- a) promuovere e realizzare il servizio educativo incentivando la partecipazione delle famiglie nei processi educativi e scolastici rivolti allo sviluppo della personalità del bambino;
- b) garantire continuità con la scuola primaria per garantire un collegamento delle varie esperienze didattiche anche attraverso la realizzazione di itinerari educativo-didattici di raccordo;
- c) gestire i servizi alla prima infanzia mediante un proprio progetto educativo che favorisca la formazione globale della persona e risponda alle attese educative della famiglia, nel rispetto degli orientamenti educativi delle scuole materne statali;
- d) dotarsi di un regolamento interno nel quale saranno inseriti gli indirizzi educativi, l'organizzazione, il calendario scolastico, le modalità di ammissione alle scuole e quelle di funzionamento degli organi collegiali di partecipazione;
- e) collaborare con l'Amministrazione ed il S.I.A.N dell'A.U.L.S.S. 6 per il progetto di monitoraggio delle mense scolastiche;
- f) assicurare una adeguata qualità del servizio mediante:
 - la disponibilità di locali aventi i requisiti igienici e di idoneità rispondenti alle esigenze di funzionamento, secondo la normativa vigente e provvedendo alla loro costante manutenzione;
 - l'organizzazione funzionale delle scuole in sezioni con un numero di bambini secondo gli standard previsti per la scuola materna statale;
 - la collaborazione e il raccordo con i servizi scolastici e socio sanitari del territorio.

Art. 3 – Organizzazione e modalità di funzionamento.

Le Scuole dell'Infanzia "don E. Romanato" e "Santa Maria Goretti" si avvalgono e utilizzano attrezzature, servizi e personale propri.

Le Scuole accolgono bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore per la scuola statale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, inclusi i portatori di handicap, le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola.

Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente delle Scuole, nel rispetto della normativa in vigore. Per l'iscrizione le Scuole sono tenute a dare priorità ai bambini residenti nel Comune di Curtarolo con preferenza a quelli residenti nella Parrocchia della Scuola.

Le scuole possono accogliere bambini residenti in altro Comune, secondo quanto previsto dai rispettivi propri regolamenti.

La Scuola dovrà osservare un calendario scolastico che assicuri il suo funzionamento per un periodo non inferiore al calendario delle scuole materne statali. Potranno prevedersi modalità e tempi di inserimento particolari per gli iscritti al primo anno.

Art. 4 – Personale.

Il personale insegnante ed ausiliario addetto è assunto e dipende ad ogni effetto dalle scuole dell'infanzia. Il personale insegnante deve essere in possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia secondo le vigenti disposizioni di legge. Il rapporto di impiego è regolato dal contratto nazionale di lavoro vigente per la scuola dell'infanzia non statale paritaria, stipulato fra gli organismi rappresentativi degli enti gestori e delle organizzazioni sindacali. Per il personale religioso possono essere applicate apposite convenzioni con gli istituti di appartenenza.

Le Scuole si impegnano a far partecipare tutte le educatrici e il personale ausiliario ad apposite iniziative annuali di aggiornamento culturale, didattico e tecnico.

Il numero di bambini iscritti e la composizione delle sezioni devono osservare le disposizioni ministeriali in materia, in particolare nel caso di presenza di bambini portatori di handicap.

Art. 5 – Partecipazione delle Famiglie.

Le Scuole si impegnano ad assicurare alle famiglie l'accesso al servizio scolastico nei modi e nei tempi che la scuola stessa provvederà a regolamentare prima dell'inizio dell'anno scolastico. In particolare devono essere costituiti gli organismi di partecipazione in analogia a quanto previsto per le scuole materne statali.

Art. 6 – Rapporti con i servizi del territorio.

Le Scuole sono tenute a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali deve dare la piena collaborazione, ai fini del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei bambini e della realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l'integrazione scolastica. Per l'inserimento e il sostegno dei bambini disabili si fa riferimento alle norme in vigore e all'apposito accordo di programma territoriale.

Art. 7 – Altri servizi.

La Scuola Materna e l'Amministrazione Comunale possono concordare la realizzazione di progetti, di iniziative e di altri servizi non esplicitamente previsti nella presente convenzione allo scopo di perseguire obiettivi di qualità (prolungamento dell'orario giornaliero dei servizi, integrazione scolastica e multiculturalità formazione genitoriale, ecc.).

Le iniziative di cui sopra formeranno oggetto di appositi protocolli d'intesa in cui saranno precisati gli obblighi e i diritti delle parti.

Allo scopo di stabilire un proficuo rapporto tra le scuole dell'Infanzia e l'Amministrazione Comunale e assicurare una puntuale e completa informazione alla cittadinanza/utenza le parti concordano che le attività delle scuole dell'Infanzia vengano pubblicizzate all'interno del sito istituzionale del Comune di Curtarolo (P.T.O.F., P.E.I., Bilanci, Regolamenti ect.) e/o attraverso il collegamento al link dei siti delle scuole.

Art. 8 – Rette.

Le famiglie dei bambini sono tenute a concorrere alla spesa di funzionamento della scuola con il versamento di una retta mensile onnicomprensiva.

Ogni Parrocchia è autonoma nella determinazione della quota di iscrizione e della retta di frequenza dei bambini.

Le rette e le tariffe dei servizi devono essere calcolati sulla base dei dati del bilancio della scuola e devono tenere conto dell'intervento economico del Comune, nonché dei contributi regionali e ministeriali assegnati. Il gestore della Scuola può, con onere a proprio carico, concedere riduzioni di rette a bambini le cui famiglie versino in stato di indigenza o di difficoltà economiche.

Art. 9 – Contributi del Comune

L'Amministrazione Comunale sostiene le Scuole dell'Infanzia con il versamento di un contributo secondo le modalità del presente articolo.

L'erogazione ha lo scopo di contribuire alle spese di funzionamento della Scuola stessa come definite nell'art. 6 della L.R. 6/2005, specificamente mirato al **contenimento della retta a carico della famiglia.**

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Curtarolo e le Scuole dell'Infanzia per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

Il Comune di Curtarolo si impegna a corrispondere un contributo a ciascuna Scuola dell'Infanzia aderente alla presente convenzione;

La quota complessiva è fissata in **€ 80.000,00** per ciascun anno scolastico e viene corrisposta e ripartita tra le scuole secondo i seguenti criteri:

- a) Contributo per le scuole che accolgono bambini disabili:
 - € 800,00 per ogni bambino disabile di 1° livello (lieve) accolto a scuola;
 - € 1.000,00 per ogni bambino disabile di 2° livello (medio) accolto a scuola;
 - € 1.500,00 per ogni bambino disabile di 3° livello (grave) accolto a scuola;
- b) Contributo ordinario annuo:

si ottiene ripartendo la quota di cui al precedente comma 2, dalla quale sono stati detratti i contributi per l'accoglienza dei disabili come sopra specificato, come di seguito indicato:

- 70% in base al numero delle Scuole dell'Infanzia;
- 20% in base al numero delle sezioni/classi;
- 10% in base al numero dei frequentanti;

Il contributo annuo viene così erogato: la prima, corrispondente ad € 32.000,00, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al successivo punto 10, lettera a) e comunque entro l'anno di sottoscrizione della presente convenzione, la seconda rata di € 12.500,00 entro il 10 di gennaio dell'anno scolastico di riferimento, per la rimanente quota di € 35.500,00 a saldo, entro la fine dell'anno scolastico di riferimento, solo dopo la presentazione della documentazione di cui all'art. 10, lettera b);

Art. 10 – Documentazione.

Ciascuna Scuola è tenuta a presentare la seguente documentazione:

- a) all'inizio dell'anno scolastico l'erogazione dell'acconto della quota annua è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
- Copia (anche in formato digitale) del Piano di Offerta Formativa (P.T.O.F.) dell'anno scolastico di riferimento;
 - Copia (anche in formato digitale) del Progetto Educativo Istituto (P.E.I.) dell'anno di scolastico di riferimento;
 - Bilancio consuntivo, firmato dal legale rappresentate, dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento (l'esercizio finanziario di riferimento è quello di inizio dell'anno scolastico) nel quale siano indicati per singole voci e per anno scolastico i contributi erogati dai vari Enti: a titolo esemplificativo per la liquidazione dell'acconto per l'anno scolastico 2019/2020 deve essere pertanto consegnato il bilancio consuntivo dell'anno 2018;
 - Documentazione attestante il parere favorevole del S.I.A.N. dell'A.U.L.S.S. n. 6 o ex-AULSS 15 sul menu del servizio di refezione;
 - Dichiarazione contenente:
 - il calendario scolastico;
 - il numero delle sezioni funzionanti con il numero dei bambini di ciascuna, degli alunni frequentanti distinti per classe, dei bambini disabili eventualmente accolti precisando il livello di gravità dell'handicap secondo quanto previsto dal precedente punto 9, comma 5, lett. a);
 - il numero del personale addetto secondo le diverse qualifiche;
 - il piano tariffario dell'anno scolastico di riferimento e la sua composizione;
 - le modalità di erogazione della refezione scolastica;
 - I nominativi dei componenti del consiglio di amministrazione della scuola e della direzione scolastica;
 - L'elenco nominativo di tutti i bambini iscritti completo dei dati anagrafici;
- b) L'erogazione del saldo della quota annua è subordinata alla presentazione di autocertificazioni, firmate dal legale rappresentate, attestanti:
- Bilancio consuntivo, firmato dal legale rappresentate, dell'esercizio finanziario precedente anno solare nel quale siano indicati per singole voci e per anno scolastico i contributi erogati dai vari Enti: a titolo esemplificativo per la liquidazione del saldo per l'anno scolastico 2019/2020 deve essere pertanto consegnato il bilancio consuntivo dell'anno 2018;
 - L'espletamento di un piano di aggiornamento professionale dei propri insegnanti;
 - Una relazione sull'andamento della gestione e delle attività scolastiche;

Art. 11 – Commissione Tecnica.

Allo scopo di stabilire un proficuo rapporto tra la Scuola dell'Infanzia e l'Amministrazione comunale e di verificare l'applicazione della presente convenzione, è costituita un'apposita commissione della quale fanno parte:

- il sindaco o suo delegato;
- due rappresentanti per ogni scuola dell'infanzia;
- il responsabile del servizio o un suo delegato che avrà cura di stilare il verbale dell'incontro;

La presente commissione si riunisce almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico secondo il seguente calendario:

- 1) Entro 30 giorni dall'approvazione della presente convenzione
- 2) Entro il mese febbraio
- 3) Alla fine dell'anno scolastico

Art. 12 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha la durata di due anni scolastici a partire dal 2019/2020. Essa cessa pertanto il 31.08.2021. Può essere rinnovata previa adozione di un nuovo provvedimento.

Art. 13 – Spese di contratto.

Le spese occorrenti per la stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico in giusta metà a ciascuna delle parti contraenti.

La registrazione avverrà solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e art. 10 parte seconda della tariffa del DPR 26.4.1986 n. 131, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione sono a carico del soggetto registrante.

Letto, approvato e sottoscritto



p. **COMUNE di CURTAROLO**
IL RESPONSABILE AREA II
Dr. Giorgio Casonato

p. **SCUOLA DELL'INFANZIA**
"S. Maria Goretti"
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Don Leonildo Ragazzo

p. **SCUOLA DELL'INFANZIA**
"Don E. Romanato"
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Don Lorenzo Donà